

All'udienza 16/10/2019, nella causa n. 709/2019 rgl, giudizio di merito, sono comparsi:

Paolo Bianchi, difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri;  
per l'Amministrazione scolastica, Rita Rioli funzionaria delegata.

Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'Amministrazione dichiara di avere depositato istanza di reclamo ex art. 669-terdecies cpc avverso l'ordinanza cautelare del 4/9/2019, con udienza fissata al 12/12/2019.

Il ricorrente produce anche in cartaceo giurisprudenza di merito, ordinanze in termini e favorevoli Trib. Palermo del 26/0/2019; Napoli-Nord, 25/9/2019; Roma, 1/10/2019.

Il giudice dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti dei "controinteressati".

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso, del decreto, della memoria difensiva e del presente verbale, sia eseguita - quanto ai soli "controinteressati" - mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per intero nella sezione atti di notifica 2019 del medesimo sito, e dell'USR Toscana, oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Si autorizza l'oscuramento di taluni dati sensibili, in ogni caso accessibili ad esito di istanza di visibilità.

Notificazione da eseguirsi nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa.



L'Amministrazione scolastica chiede differirsi la discussione all'esito del reclamo cautelare.

Il giudice, ritenuto l'interesse predetto recessivo rispetto ad esigenze di economia processuale e proporzionatezza, fissa per la discussione l'udienza del 9/12/2019, ore 10:30, con termine per note al 29/11.

Delio Cammarosano

